



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
@@@db.fascicolo.sezioni.nomeSezione@@@
SENTENZA

Il Giudice di Pace di BOLOGNA, Dott. CONCETTA MARIA AUSILIA
RIVERSO, nella causa civile R.G. n. [REDACTED] / 2022
vertente tra

[REDACTED] - Avv. PAOLO MARIA ANGELONE -
Avv. ELENA GUERRERA - Avv. FRANCO SCARPELLI

[REDACTED] - Avv. PAOLO MARIA
ANGELONE - Avv. ELENA GUERRERA - Avv. FRANCO SCARPELLI
C.G.I.L. LOMBARDIA (CF 94554190150) - Avv. PAOLO MARIA ANGELONE - Avv.
ELENA GUERRERA - Avv. FRANCO SCARPELLI

-RICORRENTE-

contro

[REDACTED] ASSICURAZIONI S.P.A. (CF [REDACTED]) Avv. ANTONIO BRUNO
GIAMPAOLO SERPETTI di QUERCARA

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Preliminarmente si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ma potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata. Pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo) ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Tanto premesso, con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] e CGIL Lombardia hanno convenuto in giudizio [REDACTED] Assicurazioni S.p.A. sostenendo che CGIL Lombardia ha stipulato a favore dei propri iscritti la 'polizza infortuni cumulativa' che indennizza le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che gli assicurati subiscono nello svolgimento delle attività ivi individuate, con diritto dell'assicurato ad una indennità giornaliera qualora l'infortunio abbia avuto come conseguenza il ricovero in un istituto di cura.

Hanno altresì affermato che la signora [REDACTED] e il signor [REDACTED] beneficiari della polizza in quanto iscritti CGIL, richiedevano l'indennizzo per copertura in Garanzia Ricovero da infortunio, per essere stati ricoverati per contagio da virus COVID-19; e che la compagnia assicurativa rigettava entrambe le richieste di indennizzo escludendo che il contagio da COVID-19 presentasse le caratteristiche delle infortuni ritenendolo, al contrario, riconducibile all'evento malattia e, pertanto, come tale escluso dalla copertura.

Non ritenendo condivisibile la decisione della compagnia assicurativa, per tutte le ragioni di fatto e diritto ampiamente allegare in atto di citazione, gli attori hanno agito in giudizio sulla scorta della polizza in atti ed hanno chiesto che, accertata la natura di infortunio del contagio da COVID-19, anche ai sensi della polizza cumulativa n.56702102 sottoscritta da CGIL Lombardia con [REDACTED] Assicurazioni S.p.A., quest'ultima venisse condannata a pagare la somma di euro 750,00 a [REDACTED] e di euro 1200,00 a [REDACTED]

Nella causa così instaurata, [REDACTED] Assicurazioni si è costituita ritualmente in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione in capo agli attori e sostenendo in generale che il COVID-19 non può essere considerato una malattia indennizzabile secondo le previsioni della polizza infortuni in suindicata nonché che, l'articolo 42 del decreto legge n. 18 del 2020- che aveva qualificato come infortunio il contagio da COVID-19 - avesse avuto lo scopo di fornire una tutela aggiuntiva emergenziale ai lavoratori compresi nell'alveo della speciale protezione assicurativa sociale offerta dall'INAIL; rimanendo quindi in generale il contagio da COVID-19 una malattia e non un infortunio, esso non poteva rientrare nelle condizioni generali di polizza ai fini della copertura assicurativa privata. Successivamente la causa veniva rinviata ed infine, previa riassegnazione a questo giudice, dopo il deposito di note conclusive veniva trattenuta in decisione.

Preliminarmente viene esaminata la questione inerente la legittimazione ad agire degli attori.

Sul punto, alla luce della documentazione in atti, essa non può dirsi sussistente in capo a [REDACTED] a riguardo essendo l'iscrizione alla CGIL Lombardia requisito dell'azione detta circostanza andava comprovata in giudizio, a nulla rilevando invece il tenore dei rapporti intervenuti tra le parti in fase stragiudiziale nella quale dell'esistenza di tale condizione non si è mai discusso; deriva pertanto che era onere della [REDACTED] comprovare l'esistenza di tale requisito preliminare dell'azione in mancanza del quale la domanda deve essere rigettata nel merito. Quanto al [REDACTED] la legittimazione può ritenersi invece sussistente posto che la contestazione sollevata in giudizio da [REDACTED] investe la mera leggibilità della fotocopia del tesserino di iscrizione e non il fatto in sé dell'iscrizione che può ritenersi quindi dimostrata. Ed infine si ritiene di riconoscere la legittimazione e l'interesse ad agire della CGIL Lombardia attesa la natura generale ed interpretativa della premessa sottesa alla controversia in oggetto - la quale investe i contenuti della polizza sottoscritta dal medesimo sindacato - che è quindi tale da riflettersi sulla credibilità e sull'immagine del sindacato presso i propri iscritti.

Passando al merito la domanda deve essere ritenuta fondata per quanto di seguito esposto.

La natura di infortunio della infezione da agenti biologici come il coronavirus va affermata infatti sulla scorta delle comuni e risalenti acquisizioni in materia di

distinzione tra il concetto di infortunio e quello di malattia.

E non si tratta certamente di questione circoscritta alla materia della copertura dei rischi da lavoro. Da sempre, se la causa di una lesione è violenta, il fatto deve essere qualificato come infortunio anche se a provocarlo sia stato un agente patogeno esterno (di carattere per l'appunto virulento) piuttosto che un altro fattore traumatico, meccanico, naturale, rapido e concentrato nel tempo. La qualificazione dell'infezione da coronavirus come infortunio sul lavoro non è dunque una scelta del legislatore emergenziale (ex art.42 d.l.n.18/2020), ma discende necessariamente dalla nozione di causa violenta acquisita da molti decenni che comprende nella causa violenta quella virulenta e, conseguentemente, qualifica tali eventi come infortuni e non come malattie professionali. Ne deriva che anche in mancanza di espressa disciplina emergenziale, la riconduzione dell'infezione da Covid 19 all'interno della copertura assicurativa INAIL sarebbe seguita lo stesso; ma non per aggirare la vecchia limitazione dell'indennizzabilità della sola malattia tabellata, come sostiene la convenuta, bensì in base ai requisiti suoi propri ed ai principi che governano la medicina legale sulla scorta dei quali costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico - fisiologico, (Cass. 29435 del 10/10/2022, Cass. n. 9968 del 12/05/2005). La stessa nozione di causa violenta, come comprensiva della causa virulenta, va quindi applicata nel contratto di assicurazione privata di cui si discute, in cui pure l'infortunio è qualificato nelle condizioni generali di assicurazione come *“evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili”*.

Per quanto esposto, in ragione che il rischio da infezione da agente biologico è qualificato da sempre come infortunio, non si comprende perché non debba esserlo ai fini della polizza in questione nella quale esso rientra invece de plano in base alla previsione di carattere generale; a nulla rileva perciò che all'epoca della sottoscrizione della polizza non fosse conosciuto il rischio da coronavirus, posto che esso rientra comunque nell'ambito della polizza per effetto della copertura apprestata alla nozione generale di infortunio e della sua ampia nozione.

Tutto ciò premesso, la domanda viene accolta limitatamente a  per la somma di euro 1200, oltre accessori.

Le spese di lite vengono compensate sia avuto riguardo all'esito del giudizio che per

la novità della controversia su cui non si è formato ancora un orientamento di legittimità.

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, così provvede:

DICHIARA

Il difetto di legittimazione di [REDACTED] e, per l'effetto rigetta la domanda da questa proposta.

ACCOGLIE

la domanda proposta da [REDACTED] e, per l'effetto

CONDANNA

la convenuta [REDACTED] Assicurazioni Spa a pagare a [REDACTED] la somma di euro 1200, oltre accessori di legge.

COMPENSA

Le spese di lite.

Così deciso in BOLOGNA il 30-04-2025

Il Giudice di Pace

Dott. CONCETTA MARIA AUSILIA RIVERSO